

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 31 ottobre 1978, è stata abrogata dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21: "Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania". In precedenza la legge era stata modificata dalle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 23, 4 maggio 1981, n. 32, 29 novembre 1986, n. 33 e 25 agosto 1989, n. 15.

Legge Regionale 27 ottobre 1978, n. 44.

«Norme sulla organizzazione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall' art. 16 dello Statuto regionale, è organo del Consiglio regionale della Campania ed è composto da cinque Consiglieri regionali. (1)

La funzione di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro della Giunta regionale o dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Non possono far parte, inoltre, del Collegio dei Revisori dei Conti i Consiglieri che hanno ricoperto incarichi di Giunta o di Ufficio di Presidenza nell' anno il cui esercizio finanziario è sottoposto all' esame di revisione del Collegio.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 32.

Art. 2 (1)

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto e con voto limitato, durano in carica per l' intera legislatura ed esercitano la loro funzione fino all' insediamento del nuovo Collegio. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 33.

Art. 3

Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua l' esame del conto consuntivo generale della Regione e del rendiconto annuale dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti relaziona al Consiglio regionale sul conto consuntivo, sulla gestione del patrimonio e del bilancio.

Art. 4 (1)

[All' art. 1 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è aggiunta la seguente lettera:

«c) l' Ufficio della Revisione dei Conti».]

(1) Articolo abrogato dal primo comma, secondo periodo dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Art. 5

L' Ufficio di Revisione dei Conti è alle dipendenze del Presidente del Collegio ed assolve alle seguenti funzioni:

a) redige il processo verbale delle sedute del Collegio;

b) cura la raccolta degli atti ed elabora i dati e gli elementi tecnici relativi alle materie di competenza del Collegio;

c) cataloga e custodisce i documenti trasmessi dalla Giunta regionale e dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 6 (1)

[L' Organico dell' Ufficio della Revisione dei Conti, di cui al precedente, art. 4 è composto da:

- n. 1 funzionario direttivo;
- n. 4 impiegati di concetto;
- n. 2 impiegati esecutivi.] (2)

All' assegnazione del personale si provvederà nell' ambito della pianta organica del ruolo separato del Consiglio regionale previsto nella tabella A) allegata alla legge regionale 30 agosto 1977, n. 48.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 32.

(2) Comma abrogato dal primo comma, secondo periodo dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Art. 7 (1)

Il I comma dell' art. 8 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è sostituito dal seguente:

«le norme di cui al I e II comma dell'art.12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, si applicano rispettivamente:

- ai coordinatori dei Servizi, al funzionario preposto alla Segreteria del Presidente, ai Segretari particolari;

- ai responsabili degli Uffici, ai funzionari direttivi segretari delle Commissioni consiliari e agli altri dipendenti addetti alle Segreterie di cui all' art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48».

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 23 successivamente abrogato dal primo comma, secondo periodo dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 127, Il comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 27 ottobre 1978

Russo

- Tabella A -

Pianta organica del personale del ruolo separato del consiglio regionale.

Livello	numero dei posti
Direttivo	37
Concetto	43
Esecutivo*	46
Ausiliario**	10
Totale	136

* appartengono al livello esecutivo i posti di archivista, dattilografo, centralinista telefonico, autista, commesso d' aula in numero non superiore a 8 unità.

** nel livello ausiliario sono compresi i posti di commesso.